

IMPOSTE SUL REDDITO

Il conferimento di partecipazioni a realizzo controllato

di **Sergio Pellegrino**

Il **conferimento di beni** è, sulla base di quanto stabilisce l'**art. 9 del Tuir**, un'operazione in linea generale **realizzativa**: non sfugge a questa regola il **conferimento di partecipazioni**.

Per determinare la plusvalenza da assoggettare a tassazione, il soggetto che effettua il conferimento delle partecipazioni dovrà confrontare il **valore normale delle azioni o quote ricevute** per effetto dell'operazione con quello **fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite**.

Il **comma 2 dell'art. 177 del Tuir** contempla però una **particolare modalità di tassazione delle plusvalenze** derivanti dallo scambio di partecipazioni realizzato attraverso un'operazione di conferimento.

La disposizione stabilisce che le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante le quali la **società conferitaria acquisisce il controllo**, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1) del Codice Civile, della società le cui partecipazioni sono oggetto di conferimento, ovvero **ne incrementa**, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la **percentuale di controllo**, sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente, in base alla **corrispondente quota delle voci di patrimonio netto** formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento stesso.

La norma condiziona la particolare modalità impositiva alla circostanza che, con l'acquisizione delle partecipazioni oggetto di conferimento, la società **conferitaria acquisisca il controllo** nell'altra società.

La nozione di controllo cui fa riferimento la disposizione è rappresentata esclusivamente dal **controllo di diritto ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1) del Codice Civile**, che prevede che è considerata controllata una società in cui un soggetto dispone della **maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria**.

Non rilevano, quindi, il controllo di fatto e quello contrattuale previsti dai numeri 2) e 3) del comma 1 dell'art. 2359.

Veniamo alla definizione dell'**ambito soggettivo**.

La società le cui partecipazioni sono **oggetto di conferimento** devono essere **necessariamente società di capitali**, attesa la necessità di acquisirne il **controllo di diritto**: il requisito stabilito dalla norma esclude di conseguenza le **società di persone**, non essendo queste provviste di un organo assembleare in relazione al quale poter stabilire una maggioranza di diritti di voto.

Per la dottrina prevalente le **società di persone** (così come naturalmente quelle di capitali) possono invece rivestire il ruolo di **società conferitarie**.

Per quanto riguarda invece la figura del **conferente**, non solo gli imprenditori ma anche le **persone fisiche** che detengono le partecipazioni al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa sono interessate dall'applicazione di questa particolare modalità impositiva.

Come chiarito dalla **circolare n. 33/E/2010**, che ha modificato l'orientamento precedentemente espresso dall'Agenzia con la [risoluzione n. 57/E/2007](#), la disciplina dell'art. 177 comma 2 del Tuir non attribuisce alcuna rilevanza ad **eventuali rapporti sussistenti tra soggetti conferenti e società conferitaria**: l'operazione si presta quindi ad essere utilizzata anche nell'ambito della **riorganizzazione dei gruppi societari e familiari**.

Dal punto di vista della definizione del meccanismo impositivo, è bene sottolineare come non ci troviamo di fronte ad un'operazione **fiscalmente neutra**, come è invece per il conferimento d'azienda disciplinato dall'art. 176 del Tuir, ma piuttosto ad un **conferimento** che si definisce **a realizzo controllato**.

Le azioni o quote ricevute a seguito del conferimento sono infatti valutate, per stabilire l'effetto reddituale per il conferente, in base alla **corrispondente quota delle voci di patrimonio netto** formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento stesso: il valore di realizzo da considerare in capo al conferente è quindi pari all'**incremento di patrimonio della conferitaria** derivante dall'aumento di capitale deliberato a seguito del conferimento e dell'eventuale sovrapprezzo.

Nel caso in cui l'aumento di patrimonio netto sia pari al valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite, **non vi è alcuna plusvalenza da assoggettare ad imposizione**.

Analizziamo al riguardo un esempio numerico.

Ipotizziamo che vi sia una persona fisica che detiene il 70% del capitale sociale di una società per azioni: il valore fiscale della partecipazione è pari a 2 milioni di euro, mentre il valore normale ammonta a 5 milioni di euro.

La partecipazione in questione viene conferita in una *holding*, che iscrive le azioni ricevute a 2 milioni di euro e incrementa dello stesso ammontare il patrimonio contabile.

Nel caso di specie, sulla base dell'applicazione dell'art. 177 comma 2 del Tuir, non emerge alcuna plusvalenza da assoggettare ad imposizione.

Qualora invece la *holding* avesse iscritto le azioni ricevute ad un valore maggiore rispetto a quello fiscalmente riconosciuto in partenza in capo al conferente, questi avrebbe dovuto assoggettare ad imposizione una plusvalenza pari alla differenza fra i due importi.

L'emersione di materia imponibile dipende quindi unicamente dal **comportamento contabile** tenuto dalla società conferitaria: di qui appunto la definizione di **regime di realizzo controllato**.